

# FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA PER IL PERSONALE DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1638  
Sede legale: Piazza San Carlo 156 – 10128 TORINO

## **Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità - 2023**

**Informativa prevista dall'art. 4 del Regolamento (UE) 2019/2088 e relativa normativa di attuazione**

*Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 15/06/2023*

*Il Documento è redatto dal Fondo Pensione a prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo in conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2022/1288 che integra il Regolamento (UE) 2019/2088, alla deliberazione Covip del 22 dicembre 2020 in materia di trasparenza e alla Circolare Covip n. 5910 del 21 dicembre 2022.*

|   |      |   |
|---|------|---|
| <b>1. Premessa e definizioni</b>  | Pag. | 3 |
| <b>2. Riferimenti normativi</b>   | Pag. | 3 |
| <b>3. Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità</b> | Pag. | 3 |

## 1. PREMESSA E DEFINIZIONI

Il Regolamento UE 2019/2088, così come definito nell'art.1, “*stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari*”. Secondo quanto stabilito dall'art.2, punto 1, lett. c) del Regolamento rientrano tra “*i partecipanti al mercato finanziario*” anche gli enti ente pensionistici aziendali o professionali (EPAP), come definiti dall'art. 6, punto 1, della Direttiva UE 2016/2341, ovvero i fondi pensione di secondo pilastro. Con il Regolamento delegato (UE) 2022/1288 del 6 aprile 2022 sono state dettate specifiche norme tecniche di regolamentazione recanti gli standard tecnici da utilizzarsi per la divulgazione di talune delle informazioni in tema di sostenibilità previste dal Regolamento Disclosure.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

L'art. 3 del Regolamento Disclosure prevede che i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti.

L'art. 4 del Regolamento Disclosure prevede che i partecipanti ai mercati finanziari sono tenuti a pubblicare annualmente, sui propri siti web, una delle due seguenti dichiarazioni, tra di loro alternative:

a) ove prendano in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una dichiarazione concernente le politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell'ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari che rendono disponibili;

b) ove non prendano in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una chiara motivazione di tale mancata considerazione comprese, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.

Il Regolamento delegato prevede che la dichiarazione in parola vada resa conformemente a quanto previsto nel relativo *Allegato I* e in conformità alle prescrizioni di cui agli *articoli da 5 a 10 del succitato Regolamento*.

Circa la dichiarazione di cui alla sopra indicata lettera b), il Regolamento delegato chiarisce, nell'art. 12, quali sono le informazioni da fornire. Tenuto conto della citata previsione, tale dichiarazione va resa nella sezione “*Informativa sulla sostenibilità*”, sotto la voce specifica “*Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità*”.

## 3. MANCATA PRESA IN CONSIDERAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI DELLE DECISIONI DI INVESTIMENTO SUI FATTORI DI SOSTENIBILITA'

Considerando quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento UE 2019/2088, il Fondo dichiara che per il periodo “*2023 – 1 semestre 2024*” ha deciso di non prendere in considerazione i predetti effetti, adottando l'approccio cd. “*explain*”, per le seguenti motivazioni:

- il Regolamento UE 2022/1288 – che detta le norme tecniche di regolamentazione da osservarsi, tra l'altro, anche nella presentazione delle informazioni inerenti gli effetti negativi per la sostenibilità – è stato emanato ed è entrato in vigore molto recentemente e non sono ancora disponibili consolidate linee guida interpretative e/o prassi operative;
- la limitata quantità di dati robusti e affidabili presenti sul mercato non consente ancora di valutare adeguatamente i potenziali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità in linea con le metriche delineate nei RTS (Regulatory technical standards);
- la valutazione degli investimenti nelle aree extra europee e la tassonomia europea incentrata principalmente sulla parte ambientale.

Il Fondo dichiara la propria intenzione di proseguire nel percorso che porti all'integrazione nelle proprie decisioni di investimento di criteri sempre più stringenti attinenti la sostenibilità stessa, ivi compresa la presa in considerazione dei principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sulla sostenibilità, nel momento in cui le modalità e i criteri di rendicontazione avranno raggiunto un adeguato livello di consolidamento sul piano regolamentare.

A tale riguardo costituirà elemento di valutazione anche la disponibilità di fonti informative dotate di consolidata autorevolezza, tali da consentire al Fondo una piena e consapevole valutazione dei predetti effetti negativi. Si ritiene che il prossimo bando di selezione dei mandati di gestione possa rappresentare un momento rilevante e significativo nel processo di graduale integrazione dei fattori ESG.